

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-231 del 20/01/2021
Oggetto	Atto di concessione aree - Sgaravatto Antonio, Viola Enrico Mario - cod. FE06T0087\19RN01 - rampa carrabile - Comune Ro (FE)
Proposta	n. PDET-AMB-2021-248 del 20/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno venti GENNAIO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI
PROC. Cod. **FE06T0087/19RN01**
COMUNE DI COMUNE DI RO (FE)

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 3939/1994;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- il Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) redatto dalla Autorità di Bacini del Fiume Po ed approvato con DPCM del 24/05/2001;
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la DDG n. 102/2019 in attuazione del quale, ai sensi della L.R.

n. 13/2015, è stato conferito alla dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza dal 14/10/2019;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa della Regione Emilia Romagna n. 11085 del 22/09/2008 con la quale è stata rilasciata al Sig. Sgaravatto Antonio C.F. SGRNTN66B10C980R, la concessione FE06T0087 relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico con una rampa carrabile sulla sponda destra del fiume Po in loc. Froldo Zocca nel Comune di Riva del Po (FE);

PRESO ATTO che con istanza protocollata con il n. PG/2019/39826 in data 12/03/2019, i sigg. Viola Enrico Mario C. F. VLINCM54E22H620Y e Sgaravatto Antonio C. F. SGRNTN66B10C980R hanno chiesto il rinnovo e la cointestazione della predetta concessione FE06T0087;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 24 del 05/02/2020 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico, rif.to AIPO n. 4032/H5 assunto al protocollo ARPAE al n. PG/2020/20324 del 07/02/2020, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della istruttoria tecnico-amministrativa, che il rinnovo e cointestazione della predetta concessione possa essere consentito;
- di fissare il canone per l'annualità 2020 in **€ 76,81** che, per gli anni successivi, sarà aggiornato ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015;

DATO ATTO, altresì, che i richiedenti:

- hanno sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e che fa parte del presente atto, in data 15/01/2021 registrato al protocollo al n. PG/2021/7095 del 18/01/2021;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
 - b) il canone di concessione relativo alla annualità 2020;
 - c) l'importo di € 125,00 relativo all'integrazione del 125,00 deposito cauzionale già versato in relazione alla precedente concessione a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa (importo complessivo deposito cauzionale **€ 250,00**);

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di assentire il rinnovo e la cointestazione, ai sigg. Viola Enrico Mario C.F. .VLINCM54E22H620Y e Sgaravatto Antonio C.F. SGRNTN66B10C980R, della concessione, nel rispetto dei diritti dei terzi, relativa all'occupazione dell'area demanio idrico con una rampe carrabili sulla sponda destra del fiume Po in loc. Froldo Zocca nel Comune di Riva del Po (FE); il manufatto occupa parte del mappale 7 (demanio idrico) del foglio 20 del Comune di Riva del Po (FE), così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti;
2. di assoggettare la Concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato Disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire la scadenza della Concessione al **31/12/2031**;
4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che all'A.I.P.O. Agenzia Interregionale per il fiume Po Ufficio di Ferrara;
5. di stabilire nella misura di **€ 76,81** il canone per il 2020, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che la quota dell'annualità 2020 è già stata versata;
6. di stabilire che il canone fissato al punto precedente è aggiornato ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015;
7. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento sul conto corrente c/c postale n. 1018766582 intestato a Regione Emilia-Romagna Utilizzo Demanio Idrico STB 411;
8. di stabilire che l'importo della cauzione a garanzia degli obblighi del concessionario è fissato in **€ 250,00** definito come minimo di legge, dando atto che l'importo relativo alla cauzione della precedente concessione di € 125,00 è stato integrato per adeguarlo al rinnovo 2020 col versamento di € 125,00. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;
9. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero coattivo del credito ai sensi della L.R. 24/2009;
10. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
11. di stabilire che l'atto registrato deve essere inoltrato in copia al servizio scrivente;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative

o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

13. di dare atto che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;

14. di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

15. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni;

16. di precisare inoltre che:

- che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
- che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
- che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

17. di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

18. di notificare il presente atto raccomandata A/R agli concessionari.

LA RESPONSABILE
dott.ssa Marina Mengoli
(firmato digitalmente)

Si allega il disciplinare di concessione sottoscritto dai concessionari in data 15/01/2021 assunto al protocollo al n. PG/2021/7095 in data 18/01/2021.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, a favore dei sigg. Viola Enrico Mario C.F. .VLINCM54E22H620Y e Sgaravatto Antonio C.F. SGRNTN66B10C980R.

(Pratica SISTEB n. **FE06T0087**\19RN01)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico mediante una rampa carrabile sulla sponda destra del fiume Po in loc. Froldo Zocca nel Comune di Riva del Po (FE), il manufatto occupa parte del mappale 7 (demanio idrico) del foglio 20 del medesimo comune.

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata nell'allegata cartografia catastale.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al **31/12/2031**.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi (preferibilmente sei mesi) prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24. Il versamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 1018766582 (oppure con bonifico, quietanzato dalla Banca e con indicazione del codice TRN, sul n° IBAN: IT42C0760102400001018766582) intestato a "RER Demanio Idrico Ferrara" causale "Cod. **FE06T0087** canone anno _____".

b. Il canone per l'anno 2019 è fissato in **€ 76,81**.

c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. L'importo del deposito cauzionale già costituito in € 125,00 in relazione al rilascio della concessione da rinnovare è stato integrato

fino alla concorrenza di **€ 250,00** col versamento di € 125,00. L'importo dovrà essere integrato in base agli eventuali adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia potrà essere svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi. Il versamento è effettuato sul c/c postale n. 367409 (oppure con bonifico, quietanzato dalla Banca e con indicazione del codice TRN, sul n° IBAN: IT18C0760102400000000367409) intestato a "RER Presidente G.R.", causale "Cod. **FE06T0087**, integrazione deposito cauzionale".

e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

f. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE _____;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

3. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

6. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

7. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

8. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

9. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

Comma 1) - PRESCRIZIONI TECNICHE

1) la rampa, costituita da materiale terroso in riporto, dovrà avere una larghezza della carreggiata compresa tra metri 3,00 e 4,00 e dovrà essere pavimentata con materiali atti ad evitare lo slittamento dei mezzi che vi transitano;

2) la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria della rampa, è a carico della Ditta concessionaria, attività queste che dovranno comunque essere comunicate per tempo allo scrivente Ufficio;

3) le superfici erbose (piani e scarpate) della rampa e della relativa parte arginale su cui detta rampa insiste dovranno essere sempre tenute accuratamente sfalciate dal concessionario, evitando la crescita di vegetazione arbustiva e/o arborea;

Comma 2) - EVENTUALE REVOCA E DECADENZA

1) La validità del presente parere è subordinata alla durata della concessione rilasciata dall'Arpa Emilia Romagna - SAC Ferrara - Unità Gestione Demanio Idrico.

2) La presente concessione potrà peraltro essere revocato o sospeso in qualsiasi momento qualora, ad insindacabile giudizio dell'A.I.Po, ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori; in tale evenienza, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle opere e manufatti (segnaletica, sbarramenti ecc.) ed alla loro eventuale ricollocazione in opera quando fossero cessati i motivi che ne avevano determinato la rimozione, secondo le prescrizioni che verranno impartite sempre da questo Ufficio; in caso di inadempienza lo scrivente Ufficio provvederà in danno del concessionario.

3) La suddetta rimozione delle opere e dei manufatti, con le medesime modalità sopra riportate, dovrà essere eseguita dal concessionario anche nel caso di rinuncia, salvo il caso in cui, per motivi di servizio o di pubblica utilità, l'A.I.PO non ne chieda il

mantenimento, senza spese per il concessionario e senza che lo stesso possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti.

4) L'inosservanza anche parziale da parte del concessionario delle condizioni, dei divieti e degli obblighi del presente disciplinare, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di Polizia Idraulica ed a quelle di cui all'art. 1), potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata alla Ditta concessionaria stessa.

Comma 3) - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. La validità del presente Disciplinare è inoltre subordinata al rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

2. Il presente parere viene espresso senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in particolare degli eventuali altri concessionari di pertinenze idrauliche.

3. Durante l'esercizio del presente Disciplinare, dovrà essere assicurato all'A.I.Po lo svolgimento dei Servizi di Polizia Idraulica e di Piena mediante libera transitabilità anche di mezzi d'opera.

4. Analogamente dovrà essere garantito l'accesso ed il transito anche ai liberi professionisti incaricati dall'A.I.Po, nonché ai titolari ed al personale dipendente delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'A.I.Po.

5. Il concessionario sarà l'unico responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza del presente parere, sia verso terzi privati che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, restando il concessionario stesso il solo ed unico responsabile sia civilmente che penalmente.

6. Nessuna modifica o aggiunta alle opere oggetto del presente parere potrà essere eseguita senza aver preventivamente chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dell'A.I.Po - Ufficio di Ferrara.

7. Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'A.I.Po alla riparazione di ogni danno che eventualmente si verificasse nel corpo arginale o nelle pertinenze idrauliche a causa dell'esercizio della concessione.

8. L'A.I.Po in relazione al presente parere rimane sollevato nel modo più ampio da qualsiasi responsabilità civile e penale dipendente dal verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale o di dissesti idraulici o idrogeologici.

Comma 4) - DISPOSIZIONI FINALI

1. Si richiamano espressamente le norme vigenti in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica e di sicurezza, facendo presente che le relative autorizzazioni, eventualmente necessarie, dovranno essere chieste dal concessionario interessato alle competenti Autorità, rimanendo quest'Ufficio A.I.Po del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

2. Poiché il presente parere è espresso esclusivamente sotto il profilo della tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come parte (integrazione) del procedimento amministrativo di competenza dell'Arpae Emilia Romagna - SAC Ferrara - Unità Gestione Demanio Idrico

3. Giacché nella tratta interessata le sommità arginali, vincolate a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica, fluviale, di acque pubbliche e di polizia stradale, sono in concessione all'Amministrazione Provinciale di Ferrara ed adibite a ciclopista denominata "Destra Po", l'utilizzo di tali sommità nonché quello delle relative rampe d'accesso sarà consentito soltanto a seguito di espressa autorizzazione che la Ditta concessionaria dovrà richiedere all'Amministrazione stessa. Nella fattispecie in oggetto

parte della rampa carrabile insiste su area di proprietà privata pertanto la Ditta concessionaria dovrà chiedere le eventuali autorizzazioni alla Ditta intestataria dell'area privata. Inoltre si ricorda che le aree golenali private, come quella in oggetto, sono sottoposte a vincoli e/o servitù imposte dalla normativa vigente in materia di polizia idraulica.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

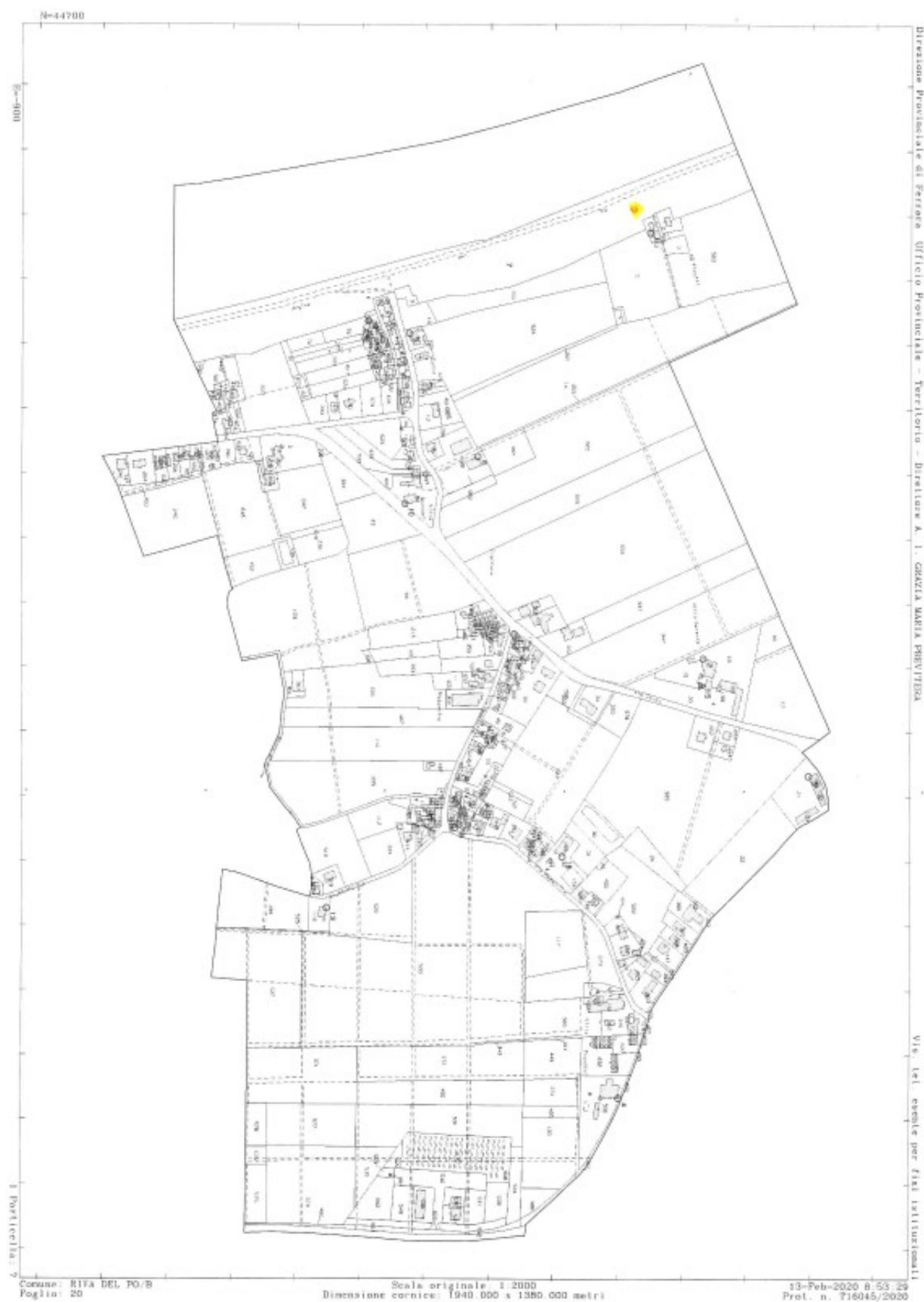
La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, il ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Sottoscritto dai concessionari in data 15/01/2021 assunto al protocollo al n. PG/2021/7095 in data 18/01/2021.

Allegato:

planimetria catastale (foglio 20 mappale 7) Comune di Riva del Po (FE)

Allegato : planimetria catastale



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.